

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot.

9082968

9/08/2018

DATA ARRIVO	29/08/18
REGISTRATO	
N. PROT.	18/18

Direzione Amministrativa Territoriale
Corso SS. Felice e Fortunato, 229- 36100 Vicenza
Direttore: dr.ssa Patrizia Mangione

Al Sig. Presidente
Cooperativa Sociale "M25"
Via Vecchia Ferriera, 22
36100 VICENZA

Oggetto: **Accordo contrattuale temporaneo per
la gestione del Centro Diurno "Davide e Golia".
Periodo 1/08/2018 - 31/12/2018.**

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 1/08/2018 questa Azienda ha approvato l'accordo contrattuale temporaneo con codesta Cooperativa Sociale per la gestione del Centro Diurno "Davide e Golia" per il periodo 1/08/2018-31/12/2018.

Si invia, in duplice copia, per la firma, l'accordo contrattuale e si chiede cortesemente di voler restituire alla Direzione Amministrativa del Territorio dell'AULSS 8 "Berica" una copia dell'Accordo firmato dal Presidente della Cooperativa.

In attesa di un cenno di riscontro da parte della S.V., si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott.ssa Patrizia Mangione)

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Mangione

Referente procedura: dr.ssa Romana Nardelli

Tel. 0444-752961 Fax 0444-753046

e mail: dat@aulss8.veneto.it

REGIONE DEL VENETO Documento Firmato
digitalmente da
 MANGIONE Patrizia
in data 09/08/2018
alle ore 10:40

Allegato 1

**ACCORDO CONTRATTUALE TEMPORANEO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DENOMINATO**

“DAVIDE e GOLIA”

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” (di seguito Azienda Ulss) con sede legale a Vicenza (VI) viale Rodolfi, 37, Codice fiscale 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Giovanni Pavesi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss

E

La Cooperativa Sociale “M25” con sede legale a Vicenza, Via Vecchia Ferriera, 22 Codice Fiscale/Partita Iva 03802670244, rappresentata dal Presidente Dott. Claudio Michele Resina

PREMESSO

-che con delibera Ulss n. 903 del 17/12/2015 è stato approvato l'accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale “M25” per la realizzazione del progetto sperimentale “Davide e Golia-Centro Diurno innovativo sperimentale per la salute mentale” per il biennio 2016/2017, finanziato dalla Regione Veneto;

-che detto accordo è stato prorogato fino al 31 luglio 2018 con delibera Ulss n. 1688/2017 e con delibera n. 944/2018;

-che la sperimentazione del Centro Diurno “Davide e Golia” si è conclusa positivamente;

-che allo scopo di garantire la continuità del servizio, si rende necessario procedere alla stipula di un accordo contrattuale temporaneo, per il periodo 1° ottobre ^{Agosto} 2018-31 dicembre 2018, per la prosecuzione delle attività del Centro Diurno “Davide e Golia”, gestito dalla Cooperativa Sociale “M25”, nelle more del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale che consentirà la stipula di un nuovo accordo contrattuale con detta Cooperativa;

-che il Centro Diurno “Davide e Golia” è autorizzato all'esercizio con decreto regionale n. 153/2016 per n. 10 utenti e che lo stesso rientra nella rete dei servizi della programmazione attuativa locale nell'ambito dell'area della salute mentale;

-che la Cooperativa Sociale “M25” ha presentato formale richiesta di accreditamento istituzionale alla Regione Veneto e che in data 19/07/2018 è avvenuta la visita di accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento, superata con esito positivo

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

OGGETTO

Presso il Centro Diurno "Davide e Golia" vengono erogate prestazioni sanitarie, rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni e attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Art. 2

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione Veneto e del Ministero competente;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti

Art. 3

OBBLIGHI DELL'AZIENDA ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto.

L'Azienda Ulss garantisce il rispetto le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti.

Art. 4

REMUNERAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La retta applicata nel Centro Diurno è interamente a carico del Servizio Sanitario (ULSS) ed è fissata in euro 56,33 al giorno, importo che rispetta le regole tariffarie stabilite previste dalla Regione del Veneto.

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5

DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale ha carattere temporaneo e avrà validità dal 1° agosto al 31 dicembre 2018.

Successivamente al riconoscimento dell'accreditamento del Centro Diurno "Davide e Golia" si procederà all'approvazione di un nuovo accordo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 1438/2017.

Art. 6

EVENTI MODIFICATIVI E CAUSE DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il soggetto gestore accetta che:

- l'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto gestore previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto gestore e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre di analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 7

ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE A DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art.8**PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.

In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente (d. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 2016/679), allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti

Art. 9**CONTROVERSIE**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Art. 10**REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 11**NORMA DI RINVIO**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vicenza, _____

PER LA COOPERATIVA
SOCIALE M25

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Michele Resina

MVENTICINQUE
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE
03802670244

PER L'AZIENDA ULSS 8
"Berica"

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Pavese

